

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 13/02/2020

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 13.04.2019, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo. Chiede il rimborso di € 2.426,40 titolo di parte non maturata delle commissioni bancarie e degli oneri assicurativi.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente ed eccepisce: a) che la società cessionaria del credito, Tower CQ, ha già provveduto, in sede di conteggio estintivo, al rimborso di euro 465,09, a titolo di commissioni rete distributiva non maturate; b) la perfetta trasparenza dell'impianto contrattuale ed, in particolare, la legittimità della clausola in materia di estinzione anticipata; c) la piena conformità alle previsioni contrattuali e alla normativa di settore dei rimborsi commissionali già ottenuti dalla ricorrente; d) la congruità delle somme già restituite a titolo di commissioni rete distributiva (rimborsabili nella misura del 60%) in applicazione delle previsioni contrattuali e secondo il criterio riportato nel Piano annuale di rimborso sottoscritto dalla ricorrente. Sul punto viene richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/16, afferente alla medesima tipologia di contratto; e) la non ripetibilità delle spese di istruttoria, in quanto trattasi di voci di costo volti a remunerare attività prodromiche alla conclusione del



contratto; f) la non rimborsabilità degli oneri assicurativi, in quanto nessun importo è stato addebitato al cliente a tale titolo.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

2. In via preliminare, benché non eccepito dalla resistente espressamente, si rileva che dalla documentazione versata in atti emerge che il contratto di finanziamento oggetto d'esame, è stato ceduto nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti a diverso soggetto, il quale ha acquisito la "titolarità e la gestione" del rapporto e ha emesso il conteggio estintivo, da cui trae origine l'asserito indebito fatto valere dal ricorrente.

Il Collegio di Palermo ha ritenuto che "nel procedimento ABF, in caso di cessione del credito a una "società veicolo" nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, i criteri per la rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione passiva individuati dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 2951 del 16.2.2016 vanno intesi nel senso che detto rilievo – ferma restando la prova in atti circa l'intervenuta cessione – è possibile unicamente nel caso in cui le difese in concreto spiegate dall'intermediario resistente non siano logicamente incompatibili col fatto che lo stesso si è spogliato della titolarità del rapporto" (cfr. Collegio di Palermo, decisione 26031/18).

3. La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto e/o delegazione di pagamento degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Occorre preliminarmente rilevare che con la "sentenza Lexitor", emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) in data 11 settembre 2019 nella causa 383/2018, in materia di rimborso dei costi legati ai finanziamenti al consumatore nel caso di estinzione anticipata, la CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva UE 2008/48, ha statuito che tale norma debba essere interpretata "*nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

4. Ciò premesso, il Collegio richiama quanto statuito recentemente dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 il quale ha rilevato che "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Il Collegio ha, altresì, ritenuto che "*che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla*



retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva" (decisione Collegio di Coord. n. 26525/2019).

5. Dalla documentazione versata in atti risulta che la clausola "commissioni rete distributiva" è descritta nel contratto di finanziamento. A sua volta, il "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni", precisa che la quota parte delle commissioni rete distributiva, qualificabili come recurring, è pari massimo al 60% dell'importo complessivo di tali voci di costo, secondo gli importi espressamente dettagliati nel piano. Il Collegio ritiene, pertanto, che la clausola soddisfi i requisiti previsti dall'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento, secondo cui la ripartizione del costo complessivo secondo una misura percentuale ben può integrare e consentire una distinzione tra le diverse attività, pur accomunate nella stessa voce, allorchè nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale. Sul punto si evidenzia che il resistente ha rimborsato al ricorrente la somma corrispondente alla rata di estinzione.

6. Quanto alle spese di istruttoria ed alla quota del 40% della commissione rete distributiva, il Collegio in linea con l'orientamento consolidato ne riconosce la natura up front. Ritiene, tuttavia, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia e dal Collegio di Coordinamento con la sopra richiamata pronuncia, il diritto del ricorrente alla riduzione dei costi up front, da calcolarsi secondo la curva di interessi.

Sono, dunque, dovuti rispettivamente € 175,63 ed € 310,05.

7. Sulla base dei rilievi sopra svolti, l'intermediario è, dunque, tenuto alla restituzione, dell'importo complessivo di € 485,68.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 485,68.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI